

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

22. 48. (ex Tab. D. 35. nuova formulazione) Ruzzante, Gambini, Cazzaro, Martella, Vianello, Sandi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12. All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 177, al secondo periodo, dopo le parole: « in deroga ad ogni normativa vigente », sono aggiunte le seguenti: « , determinando il prezzo di cessione con riguardo alla valutazione del solo terreno con riferimento alle caratteristiche originarie e non tenendo conto del valore di quanto edificato ».

13. All'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 177, sono aggiunte, in fine, le parole: « , non tenendo conto del valore di quanto edificato aumentato delle spese di urbanizzazione »

22. 99. (ex 20. 171.) Sergio Rossi, Pagliarini.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. All'articolo 48, comma 10, lettera d), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole: « con un valore massimo dello 0,2 per cento annuo ». All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, sono soppresse le parole: « con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali ».

***22. 51.** (ex 20. 117.) Amici, Bielli, Caldarola, Chiti, D'Alema, Folena, Marone, Montecchi, Sabattini, Soda, Roberto Barbieri, Burlando, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Pinotti, Sereni, Michele Ventura, Visco, Crucianelli, Tidei, Magnolfi, Diana.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. All'articolo 48, comma 10, lettera d), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono

soppresse le parole: « con un valore massimo dello 0,2 per cento annuo ». All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, sono soppresse le parole: « con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali ».

***22. 108.** (ex 20. 33.) Osvaldo Napoli, Crosetto, Galvagno.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, sono soppresse le parole: « con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali ».

****22. 49.** (ex 20. 106.) Lusetti, Fioroni, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Verretti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, sono soppresse le parole: « con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali ».

****22. 50.** (ex 20. 122.) Amici, Bielli, Caldarola, Chiti, D'Alema, Folena, Marone, Montecchi, Sabattini, Soda, Roberto Barbieri, Burlando, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Pinotti, Sereni, Michele Ventura, Visco, Crucianelli, Tidei, Magnolfi, Diana.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, sono soppresse le parole: « con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali ».

****22. 52.** (ex 20. 3.) Di Teodoro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, sono

sopresse le parole: « con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali ».

****22. 109.** (ex 20. 30.) Osvaldo Napoli, Galvagno.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. Dopo l'articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è inserito il seguente:

« ART. 51-bis. - (Disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari in esecuzione di piani urbanistici attuativi). - 1. Alle convenzioni e agli accordi previsti da piani urbanistici attuativi, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della legislazione statale o regionale ancorché comportanti trasferimenti immobiliari, anche di tipo permutativo, si applica il trattamento tributario di cui all'articolo 32, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. I trasferimenti disposti in tali convenzioni e accordi non si considerano rilevanti ai fini delle imposte sul reddito.

2. La plusvalenza realizzata mediante la successiva cessione a titolo oneroso degli immobili acquistati in attuazione delle convenzioni e degli accordi, indicati al comma 1, costituisce reddito imponibile a norma del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917, articolo 81, comma 1, lettera a), se trattasi di area edificata, o lettera b), se trattasi di fabbricati; soltanto per i fabbricati la convenzione costituisce atto di acquisto anche ai fini della determinazione della plusvalenze.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

22. 55. (ex 20. 69.) Grandi, Buffo, Fumagalli, Bellini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. Le somme relative ai rimborsi conseguenti all'applicazione dell'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono

liquidate agli aventi diritto dai comuni di appartenenza, previo trasferimento agli stessi di quota parte delle somme introitate dallo Stato ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Ai fini di cui sopra, i comuni interessati trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze distinta dettagliata delle somme occorrenti entro il 30 settembre 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

22. 80. (ex 20. 17.) Lettieri, Pinza, Banti, Acquarone, Bottino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. Le disposizioni dell'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, devono interpretarsi, agli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che i comuni conservano in ogni caso il potere di richiedere la differenza di imposta comunale sugli immobili, in sede di liquidazione relativa ai fabbricati sprovvisti di rendita, per il periodo precedente la notifica della rendita catastale, anche con riferimento alle rendite messe in atto dal 1° gennaio 2000.

***22. 53.** (ex 20. 105.) Fioroni, Lusetti, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Verretti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. Le previsioni dell'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, devono interpretarsi, agli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che i comuni conservano in ogni caso il potere di richiedere la differenza di imposta comunale sugli immobili, in sede di liquidazione relativa ai fabbricati sprovvisti di rendita, per il periodo precedente la notifica della rendita catastale, anche con riferimento alle rendite messe in atto dal 1° gennaio 2000.

***22. 110.** (ex *20. 35.) Osvaldo Napoli, Galvagno.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. All'articolo 18, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « 31 dicembre 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2001 » e le parole: « 31 dicembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2002 ».

22. 76. (ex 20. 66.) Manzini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. All'articolo 53, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, le parole: « e comunque non oltre il 31 dicembre 1999 » sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'assunzione di nuovo personale è soddisfatta prioritariamente con il riassorbimento nella dotazione organica del personale posto in mobilità non trasferito presso altro ente. A tal fine, gli enti locali sopra individuati sono soggetti ai controlli di cui all'articolo 243, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. »

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

22. 63. (ex 20. 21.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12. All'articolo 53, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, le parole: « e comunque non oltre il 31 dicembre 1999 » sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'assunzione di nuovo personale è soddisfatta prioritariamente con il riassorbimento nella dotazione organica del personale posto in mobilità con trasferimento presso altro ente. A tal fine gli enti

locali sopra individuati sono soggetti ai controlli di cui all'articolo 243, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento di cui agli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ».

13. Per i fini di cui all'articolo 53, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro a decorrere dal 2002.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 30.000;

2003: — 30.000;

2004: — 30.000.

***22. 64.** (ex * 20. 140.) Sgobio, Pistone.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12. All'articolo 53, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, le parole: « e comunque non oltre il 31 dicembre 1999 » sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'assunzione di nuovo personale è soddisfatta prioritariamente con il riassorbimento nella dotazione organica del personale posto in mobilità con trasferimento presso altro ente. A tal fine gli enti locali sopra individuati sono soggetti ai controlli di cui all'articolo 243, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento di cui agli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ».

13. Per i fini di cui all'articolo 53, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro a decorrere dal 2002.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 30.000;

2003: — 30.000;

2004: — 30.000.

***22. 65.** (ex 20. 96.) Fioroni, Lusetti, Bressa, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Verneti, Colasio, Milana, Cusumano.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12. All'articolo 53, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, le parole: « e comunque non oltre il 31 dicembre 1999 » sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'assunzione di nuovo personale è soddisfatta prioritariamente con il riassorbimento nella dotazione organica del personale posto in mobilità con trasferimento presso altro ente. A tal fine gli enti locali sopra individuati sono soggetti ai controlli di cui all'articolo 243, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento di cui agli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ».

13. Per i fini di cui all'articolo 53, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro a decorrere dal 2002.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 30.000;

2003: — 30.000;

2004: — 30.000.

***22. 111.** (ex 20. 45.) Osvaldo Napoli, Galvagno.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. Il comma 2 dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:

« 2. Il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di concessione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, comporta:

a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;

b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;

c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni».

22. 112. (ex 20. 55.) *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Osvaldo Napoli, Galvagno.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. Al comma 2 dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;

b) l'aumento del contributo in misura del 20 per cento quando, superato il limite

di cui alla lettera *a*), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;

c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera *b*), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

22. 54. (ex 20. 58.) (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Sereni, Mariotti, Maurandi, Pinotti, Michele Ventura, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Gasperoni, Sandi.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. Al comma 2 dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le lettere *a*), *b*) e *c*) sono sostituite dalle seguenti:

« *a*) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;

b) l'aumento del contributo in misura del 20 per cento quando, superato il limite di cui alla lettera *a*), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;

c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera *b*), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.»

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

22. 116. (ex 20. 180.) (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Alberto Giorgetti, Armani, Bellotti, Canelli, Garnerò Santanché, Paolone, Riccio.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. È abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal gennaio 2002, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della giustizia.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 50.000;

2003: — 50.000;

2004: — 50.000.

22. 60. (ex 20. 131.) Sereni, Mariotti, Maurandi, Pinotti, Michele Ventura, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Gasperoni, Sandi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. È abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal gennaio 2002, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della giustizia.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

22. 57. (ex 20. 82.) Lusetti, Fioroni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. È abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal gennaio 2001, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della giustizia.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

22. 58. (ex 20. 57.) Sereni, Mariotti, Maurandi, Pinotti, Michele Ventura, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Gasperoni, Sandi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. È abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal gennaio 2002, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della giustizia.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto - Comunisti Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto - Socialisti Democratici Italiani

22. 59 (ex 20. 187.) Sereni, Michele Ventura, Olivieri, Vianello, De Brasi, Tidei, Abbondanzieri, Albertini, Albonetti, Amici, Battaglia, Bellillo, Bielli, Boselli, Bova, Buemi, Calzolaio, Capitelli, Carboni, Carli, Cazzaro, Cento, Ceremigna, Chiaromonte, Chiti, Cialente, Ciani, Coluccini, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Detomas, Di Gioia, Diliberto, Duca, Fioroni, Galeazzi, Gambini, Gasperoni, Giacco, Grignaffini, Grotto, Innocenti, Intini, Leoni, Maran, Raffaella Mariani, Panattoni, Pappaterra, Pistone, Quartiani, Raffaldini, Rava, Rizzo, Rocchi, Rossiello, Ruggia, Sandi, Sgobio, Siniscalchi, Soda, Squaglia, Tolotti, Vigni, Villetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. I comuni possono prorogare fino al 31 dicembre 2002, a condizioni più vantaggiose per l'ente da stabilire tra le parti, i contratti di gestione già stipulati ai sensi degli articoli 25 e 52 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, relativi all'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, aventi scadenza in data anteriore al predetto termine.

***22. 61.** (ex * 20. 80.) Lusetti, Fioroni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. I comuni possono prorogare fino al 31 dicembre 2002, a condizioni più van-

taggiose per l'ente da stabilire tra le parti, i contratti di gestione già stipulati ai sensi degli articoli 25 e 52 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, relativi all'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, aventi scadenza in data anteriore al predetto termine.

***22. 113.** (ex 20. 51.) Osvaldo Napoli, Crosetto, Patria, Galvagno.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i canoni relativi alle concessioni di beni del demanio di cui all'articolo 105, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono versati dai concessionari a favore dei comuni nel cui territorio i beni si trovano.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

22. 62. (ex 20. 56., ex 20. 130. e ex 20. 125.) Bolognesi, Cordoni, Michele Ventura, Burlando, Pinotti, Susini, Sereni, Mariotti, Maurandi, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Gasperoni, Sandi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i canoni relativi alle concessioni di beni del demanio di cui all'articolo 105, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono versati dai concessionari a favore dei comuni nel cui territorio i beni si trovano.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

22. 63 (ex 20. 94.) Bressa, Stradiotto, Lusetti, Fioroni, Annunziata, Iannuzzi, Vernetti, Colasio, Milana, Cusumano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i canoni relativi alle concessioni di beni del demanio di cui all'articolo 105, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono versati dai concessionari a favore dei comuni nel cui territorio i beni si trovano.

Seguono compensazioni gruppo Misto-Comunisti Italiani

22. 95. (ex 40. 452.) Maura Cossutta, Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i canoni relativi alle concessioni di beni del demanio di cui all'articolo 105, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono versati dai concessionari a favore dei comuni nel cui territorio i beni si trovano.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 50.000;

2003: — 50.000;

2004: — 50.000.

22. 64. (ex 20. 144.) Michele Ventura, Burlando, Pinotti, Susini, Sereni, Mariotti, Maurandi, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Gasperoni, Sandi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12. Il patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello Stato non destinato ad alloggi di servizio né acquisito dagli enti locali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è attribuito a titolo gratuito in proprietà alle regioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

13. Il trasferimento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di cui al

comma 12, nonché di quello di proprietà degli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, conseguentemente alla dotazione di provvedimenti regionali adottati nell'esercizio delle funzioni attribuite dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 616, avviene senza oneri a carico dello Stato.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

22. 66. (ex 20. 127.) Sandri, Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Manzini, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. Le disposizioni del comma 1-bis dell'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano a tutti i comuni, singoli e associati, che hanno percepito e percepiscono dividendi da ex aziende municipalizzate trasformate in società.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

22. 67. (ex 20. 87.) Fioroni, Lusetti, Milana.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. Le disposizioni del comma 1-bis dell'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano a tutti i comuni, singoli e associati, che hanno percepito e percepiscono dividendi da ex aziende municipalizzate trasformate in società.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

22. 68. (ex 20. 60.) Tolotti, Sereni, Mariotti, Maurandi, Pinotti, Michele Ventura, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Gasperoni, Sandi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. Ai comuni, singoli o associati, che hanno percepito e percepiscono dividendi da ex aziende municipalizzate trasformate in società si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto -Comunisti Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto -Socialisti Democratici Italiani

22. 120. (ex 20. 05.) Sereni, Michele Ventura, Olivieri, Vianello, De Brasi, Tidei, Abbondanzieri, Albertini, Albonetti, Amici, Battaglia, Bellillo, Bielli, Boselli, Bova, Buemi, Calzolaio, Capitelli, Carboni, Carli, Cazzaro, Cento, Ceremigna, Chiaromonte, Chiti, Cialente, Ciani, Coluccini, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Detomas, Di Gioia, Diliberto, Duca, Fioroni, Galeazzi, Gambini, Gasperoni, Giacco, Grignaffini, Grotto, Innocenti, Intini, Leoni, Maran, Raffaella Mariani, Panattoni, Pappaterra, Pistone, Quartiani, Raffaldini, Rava, Rizzo, Rocchi, Rossiello, Ruggia, Sandi, Sgobio, Siniscalchi, Soda, Squaglia, Tolotti, Vigni, Villetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. Per l'anno 2002 le detrazioni a qualsiasi titolo disposte sui trasferimenti erariali spettanti agli enti locali si effettuano sui soli trasferimenti correnti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Compensazione Gruppo Margherita, decreto-legge-L'Ulivo.

22. 69. (ex 20. 86.) Lusetti, Fioroni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. All'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il credito di imposta per gli utili distribuiti da società ed enti, il comma 1-bis, introdotto dall'articolo 29 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è sostituito dal seguente:

« 1-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1 attribuito ai comuni in relazione ai dividendi distribuiti dalle società, comunque costituite, che gestiscono i servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettere e) e f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, può essere utilizzato per la compensazione dei debiti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

22. 73. (ex 20. 65.) Manzini, Guerzoni, Santagata.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. All'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il credito di imposta per gli utili distribuiti da società ed enti, il comma 1-bis, introdotto dall'articolo 29 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, è sostituito dal seguente:

« 1-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1 attribuito ai comuni in relazione ai dividendi distribuiti dalle società, comunque costituite, che gestiscono i servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 113, comma primo, lettere e) ed f) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, può essere utilizzato per la compensazione dei debiti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 1.000;

2003: — 1.000;

2004: — 1.000.

22. 75. (ex 20. 185.) Manzini, Guerzoni, Santagata.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

« 1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1, relativo ai dividendi e agli utili percepiti dai soggetti indicati nell'articolo 88, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere utilizzato per la compensazione dei debiti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

22. 74. (ex 20. 81.) Lusetti, Fioroni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. All'articolo 14, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « a decorrere dall'anno di distribuzione degli utili ».

13. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

« 1-ter. Al credito di imposta di cui al comma 1-bis non si applica, ai fini della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il limite di cui all'articolo 34, comma 1, della

legge 23 dicembre 2000, n. 388. Resta ferma la possibilità di esperire domanda di rimborso per il residuo di credito non compensato per incapienza dei debiti ».

22. 71. (ex 20. 190.) Tolotti, Fluvi, Coluccini, Benvenuto, Sereni, Mariotti, Maurandi, Pinotti, Michele Ventura, Abbonanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Gasperoni, Sandi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applica con riferimento dai dividendi e agli utili di cui al comma 1-bis dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

22. 72. (ex 20. 88.) Fioroni, Lusetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. Il termine per l'attività di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte degli uffici del territorio competenti di cui all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, già prorogato al 31 dicembre 2001 per le annualità di imposta 1994 e successive dall'articolo 18, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2002.

22. 119. (ex 20. 163.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Gallo, Lucchese.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'articolo 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, deve intendersi applicabile, ai sensi dell'articolo 1,

comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, alle concessioni su beni demaniali.

***22. 103.** (ex *20. 34.) Osvaldo Napoli, Galvagno.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'articolo 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, deve intendersi applicabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, alle concessioni su beni demaniali.

***22. 77.** (ex *20. 79.) Fioroni, Lusetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. A seguito di motivata richiesta degli enti locali, attestante il rispetto dei requisiti di legge, il Ministero dell'interno è autorizzato a contrarre mutui a proprio carico per la copertura degli oneri di cui agli articoli 194, comma 3, 255, commi 2 e 9, quarto periodo, e 258, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Al rimborso degli oneri complessivi provvede l'ente locale mediante specifica delegazione di pagamento rilasciata a favore del Ministero dell'economia e finanze.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

22. 79. (ex 20. 99.) Milana, Fioroni, Lusetti, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Verneti, Cusumano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. In tutti i casi di locazione di immobili di proprietà degli enti locali, le amministrazioni dello Stato, in sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dei canoni di locazione o di occupazione venuti a scadenza o maturati al 31 dicembre 2001 e non corrisposti entro la data del 30 giugno 2002, provvedono, ove d'interesse

dell'ente locale, al trasferimento al patrimonio dell'ente locale della proprietà di beni immobili di loro appartenenza non più utili ai propri fini istituzionali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di trasferimento dei beni immobili di cui al presente comma. Il valore dei beni immobili da trasferire è determinato dall'Agenzia del territorio competente sulla base dei prezzi di mercato.

22. 102. (ex 20. 152.) Pagliarini, Parolo, Guido Dussin, Sergio Rossi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. Gli immobili di proprietà degli enti locali destinati dal piano regolatore generale alla realizzazione di infrastrutture o all'esercizio di attività dirette a perseguire finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, assistenziali, culturali o di culto possono essere concessi in locazione, a titolo oneroso, nelle more dell'attuazione del piano regolatore generale stesso, a soggetti pubblici o privati, fino alla data d'inizio dei lavori connessi alla realizzazione di tali attività, attraverso la stipula di contratti di locazione di natura transitoria in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. Per il periodo della durata dei contratti di locazione di natura transitoria, ai suddetti immobili può essere attribuita una destinazione diversa dalla destinazione finale e in deroga alla destinazione urbanistica dell'area. Il contratto di locazione costituisce titolo di provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile alla scadenza del contratto medesimo, con esclusione del pagamento dell'eventuale indennità di avviamento commerciale. Con lettera raccomandata da inviarsi almeno novanta giorni prima della scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di comunicare all'altra parte la propria intenzione di proseguire la locazione, attivando la procedura per la stipula di un nuovo contratto. L'eventuale accordo fra le parti

deve avvenire improrogabilmente nei sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

22. 104. (ex 20. 151. nuova formulazione) Pagliarini, Parolo, Guido Dussin, Sergio Rossi.

(Approvato)

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis. - 1. Per garantire la funzionalità degli enti locali interessati, in aggiunta al contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuita un'ulteriore contribuzione alle province e ai comuni nella misura di 57 milioni di euro per l'anno 2002, a titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti, di 15 milioni di euro per l'anno 2003 e di 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 57.000;

2003: - 26.000;

2004: - 26.000.

22. 035. (ex 20. 44.) Osvaldo Napoli, Galvagno.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis. - 1. Per garantire la funzionalità degli enti locali interessati, in aggiunta al contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuita un'ulteriore contribuzione alle province e ai comuni nella misura di 57 milioni di euro per l'anno 2002, a titolo di riconoscimento di somme

dovute per gli esercizi precedenti, di 15 milioni di euro per l'anno 2003 e di 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

22. 01. (ex 20. 97.) Bressa, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Verneti, Fioroni, Lusetti, Milana, Cusumano.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis. - 1. Per garantire la funzionalità degli enti locali interessati, in aggiunta al contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuita un'ulteriore contribuzione alle province e ai comuni nella misura di 42 milioni di euro per l'anno 2002, a titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti, di 15 milioni di euro per l'anno 2003 e di 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

22. 02. (ex 20. 20.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis. - 1. Per garantire la funzionalità degli enti locali interessati, in aggiunta al contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuita un'ulteriore contribuzione alle province e ai comuni nella misura di 42 milioni di euro per l'anno 2001, di 15 milioni di euro per l'anno 2002 e di 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

20. 03. (ex 20. 0. 42) Lusetti, Fioroni, Milana.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

(Compensazioni della riduzione operata con il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85).

1. A parziale compensazione per le province e i comuni che hanno subito una detrazione superiore al 3 per cento della spesa corrente del 1995 per effetto dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è concesso un contributo nel limite massimo complessivo di 28,926 milioni di euro per il 2002 e di 26,343 milioni di euro nel 2003.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi- L'Ulivo e Misto-Socialisti Democratici Italiani

22. 04. (ex 20. 0. 30.) Sereni, Michele Ventura, Olivieri, Vianello, De Brasi, Tidei, Abbondanzieri, Albertini, Albonetti, Amici, Battaglia, Bellillo, Bielli, Boselli, Bova, Buemi, Calzolaio, Capitelli, Carboni, Carli, Cazzaro, Cento, Ceremigna, Chiaromonte, Chiti, Cialente, Ciani, Coluccini, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Detomas, Di Gioia, Diliberto, Duca, Fioroni, Galeazzi, Gambini, Gasperoni, Giacco, Grignaffini, Grotto, Innocenti, Intini, Leoni, Maran, Raffaella Mariani, Panattoni, Pappaterra, Pistone, Quartiani, Raffaldini, Rava, Rizzo, Rocchi, Rossiello, Ruggia, Sandi, Sgobio, Siniscalchi, Squeglia, Tolotti, Vigni, Villetti.

ART. 22-bis.

(Compensazioni della riduzione operata con il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85).

1. A parziale compensazione per le province e i comuni che hanno subito una

detrazione superiore al 3 per cento della spesa corrente del 1995 per l'effetto dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è concesso un contributo nel limite massimo complessivo di 28,926 milioni di euro per il 2002 e 26,343 milioni di euro nel 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

22. 05. (ex 20. 0. 31.) Soda, Grandi.

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

ART. 22-bis.

1. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1997, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Inoltre, ai comuni per i quali le risorse assegnate prestino uno scarto negativo, rispetto alla media *pro capite* della fascia demografica di appartenenza, superiore al dieci per cento delle risorse assegnate, è assegnato un ulteriore contributo integrativo, pari al 20 per cento di detto scarto ».

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi- L'Ulivo e Misto -Socialisti Democratici Italiani

22. 07. (ex 20. 0. 23.) Michele Ventura, Olivieri, Vianello, De Brasi, Tidei, Sereni, Abbondanzieri, Albertini, Albonetti, Amici, Battaglia, Bellillo, Bielli, Boselli, Bova, Buemi, Calzolaio, Capitelli, Carboni, Carli, Cazzaro, Cento, Ceremigna, Chiaromonte, Chiti, Cialente, Ciani, Coluccini, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Detomas, Di Gioia, Diliberto, Duca, Fioroni, Galeazzi, Gambini, Gasperoni, Giacco, Grignaffini, Grotto, Innocenti, Intini, Leoni, Maran, Raffaella Mariani, Panattoni, Pappaterra, Pistone, Quartiani, Raffaldini, Rava, Rizzo, Rocchi, Rossiello, Ruggia, Sandi, Sgobio, Siniscalchi, Soda, Squeglia, Tolotti, Vigni, Villetti.

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

ART. 22-bis.

1. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1997, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Inoltre, ai comuni per i quali le risorse assegnate prestino uno scarto negativo, rispetto alla media *pro capite* della fascia demografica di appartenenza, superiore al dieci per cento delle risorse assegnate, è assegnato un ulteriore contributo integrativo, pari al 20 per cento di detto scarto ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

22. 06. (ex 20. 0. 22.) Soda, Grandi.

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

ART. 20-bis.

(Proroga di agevolazioni per i comuni delle zone montane).

1. Le agevolazioni sul gasolio e sul GPL per i comuni delle zone montane di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono riconosciute per il 2002, secondo le disposizioni ivi previste.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, ridurre in misura corrispondente gli importi.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

22. 08. (ex 20. 017.) Bressa, Papini, Molinari, Annunziata, Iannuzzi, Verneti, Lusetti, Villari.

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

ART. 20-bis.

(Proroga di agevolazioni per i comuni delle zone montane).

1. Le agevolazioni sul gasolio e sul GPL per i comuni delle zone montane di cui

all'articolo 27 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono riconosciute per il 2002, secondo le disposizioni ivi previste.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, ridurre in misura corrispondente gli importi.

22. 09. (ex 20. 012.) Sgobio, Pistone.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

(Programmazione negoziata dalle regioni).

1. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, 250 milioni di euro sono destinati alla regionalizzazione degli strumenti della programmazione negoziata. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), avvalendosi anche delle risorse all'uopo già deliberate, acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri di utilizzo e di riparto delle risorse, che vengono assegnate tramite accordi di programma di sviluppo locale, stipulati dal Ministero dell'economia e delle finanze per le singole regioni. Ai fini della stipula degli accordi di programma per lo sviluppo locale, le regioni adottano all'interno della loro programmazione gli strumenti della programmazione negoziata, anche tramite l'acquisizione del consenso dei soggetti responsabili degli stessi. Parimenti le regioni acquisiscono il parere delle rappresentanze regionali dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, ai fini della stipula e delle revisione delle intese istituzionali di programma e degli accordi di programma quadro.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani

22. 010. (ex 20. 0. 21.) Sgobio, Pistone.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

(Regionalizzazione degli strumenti della programmazione negoziata).

1. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, 250 milioni di euro sono destinati alla regionalizzazione degli strumenti della programmazione negoziata. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), avvalendosi anche delle risorse all'uopo già deliberate, acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri di utilizzo e di riparto delle risorse, che vengono assegnate tramite accordi di programma per lo sviluppo locale, stipulati dal Ministero dell'economia e delle finanze con le singole regioni. Ai fini della stipula degli accordi di programma per lo sviluppo locale, le regioni adottano all'interno della loro programmazione gli strumenti della programmazione negoziata, anche tramite l'acquisizione del consenso dei soggetti responsabili degli stessi. Parimenti le regioni acquisiscono il parere delle rappresentanze regionali dell'ANCI, UPI e UNCEM, ai fini della stipula e della revisione delle intese istituzionali di programma e degli accordi di programma quadro.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 183 del 1987, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 250.000;

2003: — 250.000;

2004: — 250.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

22. 012. (ex * 20. 0. 35.) Fioroni, Lusetti, Cusumano.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Regionalizzazione degli strumenti della programmazione negoziata).

1. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, 250 milioni di euro sono destinati alla regionalizzazione degli strumenti della programmazione negoziata. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), avvalendosi anche delle risorse all'uopo già deliberate, acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri di utilizzo e di riparto delle risorse, che vengono assegnate tramite accordi di programma per lo sviluppo locale, stipulati dal Ministero dell'economia e delle finanze con le singole regioni. Ai fini della stipula degli accordi di programma per lo sviluppo locale, le regioni adottano all'interno della loro programmazione gli strumenti della programmazione negoziata, anche tramite l'acquisizione del consenso dei soggetti responsabili degli stessi. Parimenti le regioni acquisiscono il parere delle rappresentanze regionali dell'ANCI, UPI e UNCEM, ai fini della stipula e della revisione delle intese istituzionali di programma e degli accordi di programma quadro.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 183 del 1987, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 250.000;

2003: — 250.000;

2004: — 250.000.

***22. 036.** (ex *20. 0. 33.) Osvaldo Napoli, Galvagno.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Regionalizzazione degli strumenti della programmazione negoziata).

1. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, 250 milioni di euro sono destinati

alla regionalizzazione degli strumenti della programmazione negoziata. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), avvalendosi anche delle risorse all'uopo già deliberate, acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri di utilizzo e di riparto delle risorse, che vengono assegnate tramite accordi di programma per lo sviluppo locale, stipulati dal Ministero dell'economia e delle finanze con le singole regioni. Ai fini della stipula degli accordi di programma per lo sviluppo locale, le reutilizzo e di riparto delle risorse, che vengono assegnate tramite accordi di programma per lo sviluppo locale, stipulati dal Ministero dell'economia e delle finanze con le singole regioni. Ai fini della stipula degli accordi di programma per lo sviluppo locale, le regioni adottano all'interno della loro programmazione gli strumenti della programmazione negoziata, anche tramite l'acquisizione del consenso dei soggetti responsabili degli stessi. Parimenti le regioni acquisiscono il parere delle rappresentanze regionali dell'ANCI, UPI e UNCEM, ai fini della stipula e della revisione delle intese istituzionali di programma e degli accordi di programma quadro. *Conseguentemente, all'articolo 50, tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 183 del 1987, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 250.000;

2003: — 250.000;

2004: — 250.000.

***22. 011.** (ex 20. 0. 34.) Maurandi, Sereni, Mariotti, Pinotti, Michele Ventura, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Gasperoni, Sandi.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

1. I beni appartenenti al demanio marittimo statale, di cui all'articolo 28 del

codice della navigazione, le loro pertinenze nonché le aree e i beni immobili e mobili affidati in gestione agli enti ed alle aziende dei mezzi meccanici e ai consorzi, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge non siano più effettivamente utilizzati per attività marittimo-portuale, sono trasferiti al demanio dei comuni a titolo gratuito.

2. Non possono costituire oggetto del trasferimento di cui al comma 1, le categorie di porti marittimi nazionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di trasferimento delle aree e dei beni di cui al comma 1.

4. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 3, i sindaci dei comuni competenti per territorio trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli elenchi delle aree e dei beni di proprio interesse.

5. I beni immobili demaniali trasferiti ai sensi del presente articolo restano assoggettati ai vincoli urbanistici e a quelli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici, storici e artistici.

6. È consentito l'affidamento in gestione delle attività inerenti le aree e i beni oggetto del presente articolo a soggetti privati o ad organismi ai quali partecipano congiuntamente soggetti pubblici e privati. Tale affidamento deve avvenire mediante espletamento di una gara pubblica sulla base della normativa vigente in materia. Per tali le finalità, i comuni provvedono a determinare e aggiornare gli eventuali canoni concessori per le attività affidate in gestione secondo le modalità e i criteri stabiliti nell'atto di concessione.

7. Qualora l'affidamento in concessione di cui al comma 6 coinvolga interessi di due o più comuni, i comuni interessati sono tenuti a chiedere il parere vincolante

della regione, che lo esprime entro novanta giorni dalla data di richiesta. Il termine può essere prorogato, mediante richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte della regione, una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. Qualora il parere non venga espresso entro tale termine, s'intende reso in senso favorevole. Eventuali controversie aventi ad oggetto l'affidamento in concessione sono di competenza della regione. Inoltre, la regione è competente a dirimere le controversie aventi ad oggetto l'aumento del canone di concessione, qualora esso risulti superiore al tasso programmato di inflazione.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padaniann. da 1 a 10.

22. 034. (ex 20. 015.) Pagliarini, Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

(Compensazione di perdite di entrate delle regioni a statuto ordinario).

1. Per gli anni 2001 e seguenti, la perdita di entrate subita dalle regioni a statuto ordinario a causa della riduzione dell'accisa sulla benzina a lire 242 al litro (pari ad euro 0,12) non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è assunta a carico del bilancio dello Stato nella misura complessiva annua di 342.583 euro, pari al controvalore in lire già determinato per l'anno 1998, a decorrere dall'anno 2003. Il predetto importo è incluso, con la medesima decorrenza dall'anno 2003, fra i trasferimenti soppressi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e

delle finanze (regolazioni debitorie), apportare le seguenti variazioni:

2003: — 342.583;

2004: — 342.583.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

22. 013. (ex 20. 016.) Bressa, Fioroni, Lusetti.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

(Piani di risanamento del trasporto pubblico locale e dei debiti fuori bilancio).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a contrarre mutui, negli anni 2002, 2003 e 2004, per la copertura degli oneri dei piani di risanamento e di riequilibrio delle aziende di trasporto pubblico e dei servizi di trasporto in gestione diretta, oltre che per la copertura dei debiti fuori bilancio accertati con le modalità di cui all'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino all'importo di 400 milioni di euro nel 2002, di 400 milioni di euro nel 2003 e di 400 milioni di euro per il 2004, con onere a totale carico dello Stato.

2. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, le regioni e gli enti locali presentano il piano di risanamento e di riequilibrio in adempimento a contratti di servizio e contratti di programma che prevedono un progressivo aumento della quota dei costi coperta con i proventi del traffico e una corrispondente riduzione, nel corso del triennio, dei contributi pari almeno al 5 per cento annuo, al netto del tasso d'inflazione programmata, anche in applicazione dei criteri di cui agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1191/69 del Consiglio del 26 giugno 1969, come modificato dal regolamento (CE) n. 1893/91 del Consiglio del 20 giugno 1991. Il piano di risanamento, se approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei tra-